

Spettabili Clienti

Loro sedi

CIRCOLARE N. 57 – 1° DICEMBRE 2020



Tra le misure volte a combattere la lotta al sommerso, incentivando i consumatori a richiedere il rilascio dello scontrino elettronico (documento commerciale), il legislatore ha introdotto la c.d. "**lotteria degli scontrini**", che consiste nella possibilità per i contribuenti (**persone fisiche maggiorenni, residenti in Italia**) che acquistano beni / servizi:

- **fuori dall'esercizio di un'attività d'impresa / lavoro autonomo**
- presso esercenti che **trasmettono telematicamente** i corrispettivi all'Agenzia delle Entrate di **partecipare all'estrazione a sorte di premi** attribuiti nel quadro di una lotteria nazionale.

Anche gli esercenti dei negozi partecipano alla lotteria e possono vincere i premi.

PRIMO STEP: REGISTRAZIONE AL PORTALE

A partire da oggi (1° dicembre 2020), sul portale dedicato www.lotteriadegliscontrini.gov.it è possibile generare il proprio "codice lotteria".

E' sufficiente accedere all'area pubblica del portale (dunque senza necessità di registrazione) e inserire nella sezione dedicata ("**Partecipa ora**") il proprio **codice fiscale**.

Il servizio on line, dopo aver verificato l'esistenza e validità del codice, verificherà anche la maggiore età del richiedente (visto che la partecipazione alla lotteria è riservata ai soggetti maggiorenni e residenti in Italia che effettuano acquisti al di fuori dell'esercizio d'impresa, arte o professione), l'esistenza in vita del richiedente, segnalando eventuali errori.

Il servizio genererà, così, il **codice lotteria**, sia in formato alfanumerico che in formato codice a barre, e questo dovrà poi essere stampato o salvato su un **dispositivo mobile** (es. smartphone) così da poter essere mostrato all'esercente al momento dell'acquisto (**prima** dell'emissione del documento commerciale), quale manifestazione della volontà di partecipare alle estrazioni (**sono escluse le operazioni con e-commerce**).

PARTENZA

L'iniziativa partirà con gli acquisti effettuati a partire **dal prossimo 1° gennaio 2021**.

PAGAMENTI ELETTRONICI

Diversamente dalla versione originaria della misura, la possibilità di partecipare alla lotteria degli scontrini sarà riconosciuta **soltanto in caso di pagamenti elettronici** (così si rileva nelle modifiche contenute nella bozza della Finanziaria 2021).

ESTRAZIONI E PREMI

Per ogni euro speso, fino a un massimo di 1.000 biglietti virtuali (acquisti pari o superiori a € 1.000), spetterà un biglietto virtuale.

La lotteria degli scontrini prevede estrazioni settimanali, mensili e annuali.

I premi vanno da € 5.000 fino a € 5.000.000.

Tutti i premi della lotteria **non sono assoggettati ad alcuna tassazione**.

La vincita è pagata dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli esclusivamente mediante bonifico bancario o, per i soggetti sforniti di conto bancario, con assegno circolare non trasferibile.

Per sapere se si è tra i fortunati, basta accedere all'area riservata del Portale Lotteria con SPID, le credenziali Fisconline ed Entratel o la Carta nazionale dei servizi (CNS): i vincitori ricevono immediatamente una notifica che segnala la vincita, senza necessità di controllare.

GLI SCONTRINI CON L'INDICAZIONE DEL CODICE FISCALE (ES. SPESE SANITARIE)

Sono esclusi dalla lotteria degli scontrini i pagamenti posti in detrazione dal cliente consumatore finale attraverso il Sistema Tessera Sanitaria (STS): farmacie, parafarmacie, ottici, laboratori di analisi, ambulatori veterinari ecc.

Sarà possibile partecipare se gli acquisti in farmacia, per esempio, sono riferiti a spese non detraibili (integratori alimentari, cosmesi, ecc.), oppure se il contribuente rinuncia alla detrazione perché preferisce partecipare al concorso.

In via generale, si precisa che **non partecipano alla lotteria degli scontrini, tutti gli ulteriori acquisti per i quali il consumatore richieda all'esercente l'acquisizione del proprio codice fiscale al fine di usufruire di detrazioni o deduzioni fiscali.**

COSA DEVE FARE L'ESERCENTE

I soggetti esercenti attività commerciali devono **adeguare il proprio registratore di cassa** (telematico o server RT) al fine di partecipare loro stessi alla lotteria e di offrire la possibilità di farlo ai propri clienti.

In particolare i registratori collegati al STS devono consentire di memorizzare **in alternativa il codice fiscale o il codice lotteria**, e potranno contenere uno solo dei 2 codici:

- codice fiscale (detrazione: medicinali, ecc.);
- codice lotteria (niente detrazione: integratori alimentari, ecc.).

I soggetti tenuti all'invio dei dati al STS per l'elaborazione della dichiarazione precompilata, trasmetteranno al *Portale Lotteria* i soli dati riferiti alle operazioni per le quali il cliente consumatore finale richiede all'esercente l'acquisizione del codice lotteria (e non del codice fiscale).

L'esercente **non può rifiutarsi di accettare il codice lotteria e trasmettere i dati del cliente al portale** (in tal caso gli esercenti in difetto, potranno essere inseriti nelle liste dei contribuenti a rischio evasione, su segnalazione da parte del cliente).

CORRISPETTIVI TELEMATICI: NUOVI OBBLIGHI DAL 2021

Si ricorda che il **31 dicembre 2020** termina il periodo transitorio (prorogato più volte) entro il quale i soggetti interessati (che svolgono attività di commercio al minuto e attività assimilate), **con volume d'affari (2018) non superiore a € 400.000, devono dotarsi di Registratore Telematico (RT)**.

Durante questo "periodo transitorio" **le sanzioni non si applicano** se la trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri avviene **entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione**.

Dal 1° gennaio 2021 anche i suddetti soggetti dovranno trasmettere i dati dei corrispettivi **entro 12 giorni dalla chiusura giornaliera**.

Dal 1° gennaio 2021 **gli esercenti del settore sanitario** (ad esempio, le farmacie) adempiono all'obbligo di invio telematico dei dati (sanitari) **esclusivamente mediante la memorizzazione elettronica e la trasmissione dei dati stessi** (relativi a tutti i corrispettivi giornalieri) al Sistema Tessera Sanitaria, **attraverso il Registratore Telematico**.

Da ultimo si segnala che dal 1° gennaio 2021 tutti i distributori di carburante dovranno inviare i dati dei corrispettivi all'Agenzia delle Dogane.



ATTENZIONE

*È utile ricordare che in vista dell'obbligo generalizzato di invio telematico dei corrispettivi dal 2021, per tutto il 2020, a favore di coloro che acquistano un nuovo registratore o adattano quello esistente, spetta un **credito d'imposta pari al 50%** della spesa sostenuta, con un massimo di € 250,00 per l'acquisto e di € 50,00 per l'adeguamento.*

MODIFICHE TRACCIATO CORRISPETTIVI TELEMATICI

Si segnala infine che, anche ai fini dell'introduzione della lotteria degli scontrini, è stato aggiornato il tracciato dei corrispettivi telematici.

Si invitano i Signori Clienti (esercenti attività commerciali soggetti all'obbligo del registratore telematico) a contattare i tecnici di fiducia al fine di verificare che i propri dispositivi siano aggiornati e pronti a tutte le novità/obblighi in esame.

*** **

Per ogni altra informazione Vi rimandiamo al sito dedicato www.lotteriadegliscontrini.gov.it, dove è possibile consultare le FAQ, gli approfondimenti e gli aggiornamenti sul tema.

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato sul sito una guida aggiornata a novembre 2020, visualizzabile cliccando sopra questo link:

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/233439/Guida_Lotteria_Scontrini_18112020.pdf/071db569-3ecd-169d-9816-76ea7cbfdec4

Lo Studio resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti.

STUDIO FUSETTI E ASSOCIATI

Le circolari e gli articoli pubblicati sono consultabili anche sul sito dello Studio al seguente link
<https://studiofusetti.com/>